



COMUNE DI FISCIANO

(PROVINCIA DI SALERNO)

IPOTESI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DISCIPLINA DEL SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2013

La delegazione di parte pubblica costituita in applicazione dell' art. 14 del CCNL del 22.01.2001 ed ai sensi dell'art.10, comma 1 del CCNL del 1.4.1999 e la parte sindacale costituita ai sensi dell'art. 10, comma 2 dello stesso CCNL dell'1.4.1999, riunitesi nella sede del Comune di Fisciano, in data _____ hanno convenuto sulla seguente ipotesi di contratto decentrato integrativo.

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Ambito di applicazione e durata.

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività relativamente all' anno 2013.

Art. 2 Interpretazione autentica delle clausole controverse

Dato atto che:

1. "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate." (art. 40, comma 3 del D.lgs 165/2001);
2. le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime;
Nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato.
L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

TITOLO II Costituzione del fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

Art. 3 Costituzione del fondo di cui all'art. 31 CCNL 22/1/2004

- 1 A seguito della verifica effettuata dall'Amministrazione delle condizioni previste dall'art. 31 del CCNL del 22.1.2004, il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività risulta costituito:



COMUNE DI FISCIANO

(PROVINCIA DI SALERNO)

RISORSE FISSE		Euro
Unico importo consolidato (CCNL 22/01/2004 art. 31 c. 2)	Risorse stabili 2010	€197.357,52
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 1	0,62% Monte Salari 2001	€ 9.212,58
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 2	0,50% Monte Salari 2001	€ 7.429,50
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 7 (alte prof.)	0,20% Monte Salari 2001	€ -
CCNL 09/05/06 art. 4. comma 1	0,50% Monte Salari 2003	€ 11.570,05
CCNL 11/04/08 art. 8 comma 2	0,60% Monte Salari 2005	€ 13.716,19
Assegni anzianità e ad personam cessati (CCNL 05.10.01 art. 4 c. 2)		€ 17.498,25
Integrazioni per incremento dotazione organica Art. 15 c. 5		
Riduzioni di fondo per la parte fissa art. 9 comma 2 bis legge 122/2010		-€ 7.583,19
Altre risorse fisse		
TOTALE - A -		€ 249.200,90
RISORSE A CARICO DEL BILANCIO		
Indennità di Comparto carico bilancio	art. 33 c. 4 lett. A	€ 2.039,52
Progressioni orizzontali carico bilancio	CCNL 09.05.2006 - dichiarazione cong. N. 4 -	€ 1.291,94
Progressioni orizzontali carico bilancio	CCNL 31.07.2009 - dichiarazione cong. N. 1 -	€ 1.639,30
TOTALE risorse a carico del bilancio - B -		€ 4.970,76
TOTALE Risorse stabili - C - (A+B)		€ 254.171,66
RISORSE VARIABILI DA DEFINIRSI OGNI ANNO		
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.k	Specifiche dispos. Legge - Progett.	€ 50.747,19
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.k	Specifiche dispos. Legge - condono	€ 7.558,58
CCNL 5/10/01 art.4, comma 3	Integrazione Lettera k - Ici	€ 12.235,81
CCNL 5/10/01 art.4, comma 4 in modifica art. 15 c. 1 lett. d L. 449/97	Sponsorizzazioni Contributi utenza Convenzioni	
CCNL 1/4/99 art.15, comma 2	1,2% Monte Salari 97	€ 19.444,44
CCNL 1/4/99 art.15, comma 5	Nuovi servizi o riorganizzaz.	€ -
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.m	Risparmi straor anno in corso	€ -
CCNL 14/09/00 art. 54	Messi notificatori	€ 253,45
CCNL 1/4/99 - art. 17 c. 5	Somme non utilizzate fondo anno precedente	
Altre risorse variabili - Art. 208 -		€ 10.058,00
Riduzioni del fondo per la parte variabile		-€ 3.661,73
TOTALE Risorse variabili -D -		€ 96.635,74
TOTALE GENERALE - E - ((C + D))		€ 350.807,40

TITOLO III



COMUNE DI FISCIANO

(PROVINCIA DI SALERNO)

Depurazione del fondo

Art. 4

Risorse destinate all' indennità di comparto, Progressioni orizzontali
Riclassificazione agenti di polizia locale

Le risorse destinate alla costituzione del fondo di cui al precedente art. 3 sono depurate dalle somme destinate alla corresponsione, per l'anno 2013, dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 del CCNL del 22.01.2004, dalle risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria di cui all' art. 14, comma 2, lett. b del CCNL 01.04.1999, nonché dagli importi destinati alla riqualificazione degli agenti di Polizia Locale di cui all' art. 7 comma 7 del CCNL 1.04.1999 per come di seguito meglio specificato:

Indennità di comparto	CCNL 2004 art. 33	€ 18.019,00
Progressioni orizzontali dal 1999 al 2012	lett.b	€ 88.624,00
Riclas. agenti di polizia locale	CCNL 1999 Art.7 c. 7	€ 560,97
Totale		€107.203,97

TITOLO IV°

Disciplina dell'utilizzo delle restanti risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività

Art. 5

Disciplina del lavoro straordinario

1. Le parti prendono atto che per l' anno 2013 il fondo destinato alla corresponsione di prestazioni per lavoro straordinario come individuato dall' art. 14, commi 1,2 e 4 del CCNL 1.04.1999 risulta pari a € 27.902,53.
2. Nel fondo di cui al comma 1 non rientrano le risorse destinate a compensare il lavoro straordinario prestato in occasione delle consultazioni elettorali, nonché in applicazione del comma 5 dello stesso art. 14 del CCNL 1.04.1999, le prestazioni rese con finanziamenti a carico di altri enti (ISTAT);
3. Sono escluse altresì dal fondo di cui al comma 1, anche le prestazioni straordinarie effettuate in applicazione dell' art. 208 del D.Lgs 285/1992 e s.m.i. per lo svolgimento di servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento di servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186 e 186 bis e 187 dello stesso codice della strada.

Art. 6

Risorse destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.

1. Le risorse indicate dal presente articolo sono destinate esclusivamente al personale appartenente alle Categorie B e A che svolge la propria attività in condizioni particolarmente disagiate, svolta in condizioni stentate e/o faticose. Tale disagio può anche essere rappresentato da un orario di lavoro particolarmente flessibile o svolto in condizioni normalmente diverse e di maggior sacrificio rispetto agli altri dipendenti dell'ente senza che questo dia luogo a specifiche indennità (es. indennità di turno).



COMUNE DI FISCIANO

(PROVINCIA DI SALERNO)

- l' indennità di disagio non è cumulabile, per le stesse motivazioni con altre indennità quali ad esempio l' indennità di rischio, quella di turno o di reperibilità, inoltre non può essere attribuita per il semplice fatto di svolgere le mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, ma per le condizioni particolari in cui tale prestazione è effettuata.
- Le parti convengono di considerare attività disagiate, in relazione alla particolare articolazione dell' orario di lavoro, le seguenti:

N.ro	Attività professionale svolta	N. addetti
1	Pulizia Casa Comunale	02
2	Autisti scuolabus	06
3	Assistenti vigilatori/trici	02

- Il compenso mensile per le specifiche condizioni di svolgimento di tali attività è stabilito in €. 30,00 lorde mensili;
- Tale importo è corrisposto proporzionalmente ai giorni di effettiva presenza in servizio;
- Per la corresponsione dell' indennità di disagio di cui al presente articolo è previsto l' importo di € 2.900,00;

Art. 7

Risorse destinate al pagamento dell' indennità di maneggio valori

- L' indennità maneggio valori, in applicazione dell' art. 36 del CCNL 14.09.2000, compete al personale che sia adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa mensili e risponda di tale maneggio.
- Per servizio deve intendersi la specifica struttura organizzativa in cui valori di cassa siano continuamente maneggiati.
- L' indennità compete per le sole giornate in cui il dipendente risulti in servizio ed adibito ad uno dei servizi con le caratteristiche in precedenza specificate.
- Gli importi dell' indennità variano da un minimo di € 0,52 giornalieri ed un massimo di € 1,55.
- I servizi individuati e le risorse destinate al pagamento della relativa indennità sono i seguenti:

Servizio che tratta in via continuativa valori di cassa	Addetti	Indennità individuale
Economato	1	€ 1,55
Vigili	1 unità per turno	€ 1,00
Anagrafe	2	€ 0,52

- Per la corresponsione dell' indennità maneggio valori di cui al presente articolo è previsto l' importo di € 1.300,00.

Art. 8

Risorse destinate al pagamento dell' indennità di turno

Per la disciplina dell' indennità di turno si fa riferimento all' art. 22 e alla dichiarazione congiunta n. 6 del CCNL 14.09.2000, in particolare:

- le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell' arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell' ente:



COMUNE DI FISCIANO

(PROVINCIA DI SALERNO)

- b) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedono un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
- c) i turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo compreso tra le 22 e le 6 del mattino;
- d) al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabili dal comma 5 del predetto art. 22 del CCNL del 14.09.2000;
- e) al personale turnista, che lavora nella settimana in cui ricade il festivo infrasettimanale, va ridotto il debito orario contrattuale e compete l'indennità di turno festiva;
- f) L'indennità di cui al presente articolo è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

Ai fini della corresponsione della relativa indennità sono previsti € 33.000,00;

Art. 9

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di rischio

- 1 L'Indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.09.2000, è corrisposta al personale che offre la propria prestazione lavorativa in continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità professionale; E' esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante da articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità.
- 2 l'indennità di rischio non è cumulabile, per le stesse motivazioni con altre indennità quali ad esempio l'indennità di disagio, turno o reperibilità, inoltre non può essere attribuita per il semplice fatto di svolgere le mansioni proprie per del profilo professionale di appartenenza, ma per le condizioni particolari in cui tale prestazione è effettuata.
- 3 E' quantificata in complessive € 30,00 mensili (art. 41 del 22.1.2004);
- 4 Compete solo per i giorni di effettiva esposizione al rischio in proporzione ai giorni di servizio da prestare calcolati su base mensile.
- 5 Le attività soggette a rischio e le risorse destinate al pagamento della relativa indennità sono:

Prestazioni lavorative soggette a rischio	Addetti	Somma presunta
-	0	€ 0

Art. 10

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di reperibilità

- 1 L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 23 del CCNL 14.09.2000 come integrata dell'art. 11 del CCNL del 5.10.2001, è corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi essenziali;
 - a) quantificata in € 10,32 lordi per 12 ore la giorno: Tale importo è raddoppiato (E20,65) in caso di reperibilità cadente, in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
 - b) Non può essere superiore a 6 periodi al mese per dipendente;
 - c) Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso del 10%;
 - d) Non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;



COMUNE DI FISCIANO

(PROVINCIA DI SALERNO)

- e) Non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata in servizio remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo.
- 2 Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell' arco di trenta minuti dalla chiamata in servizio secondo le modalità e con gli strumenti individuati dall' Amministrazione.
- 3 Per quanto non previsto dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigente: In caso di indisposizione o altri motivi che non permettano la disponibilità al pronto intervento l' indennità per reperibilità non è corrisposta.
- 4 I servizi in cui è stata istituita la pronta reperibilità sono i seguenti:

N.ro	Servizi per cui è stata istituita la pronta reperibilità	Turni Ore	N. addetti
01	Servizi demografici (Sabato e Festivi)	6	1
02	Servizio tecnico		
	Il lunedì e il giovedì	15	1
	Martedì, mercoledì e venerdì	18	1
	Sabato e festivi	24	1
03	Servizio Vigilanza	12	3
04	Servizio Trasporto scolastico	06	1

- 5 Le risorse destinate al pagamento dell' indennità di reperibilità sono € 23,500,00;

Art. 11

Risorse destinate al pagamento per l' attività prestata nel giorno di riposo settimanale

- 1 Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all' art. 24 c. 1 del CCNL 14.09.2000, sostituito dall' art. 14 del CCNL 7 del CCNL 5.10.2001, è corrisposta la maggiorazione del 50% della retribuzione oraria;
- 2 Le risorse destinate al pagamento di tale indennità ammonta a € 2.500,00;

Art. 12

Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

- 1 L' art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell' 1.4.1999, come modificato dai successivi contratti nazionali di lavoro (da ultimo dall' art. 7 del CCNL 9.5.2006) prevede che il personale appartenente alle categorie B, C e D cui siano attribuite specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative, possa essere corrisposta un' indennità annuale fino ad un massimo di € 2.500.
- 2 In applicazione dell' art. 4, comma 2, lett. c) del CCNL dell' 1.4.1999 spetta alla contrattazione integrativa definire le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l' individuazione dei compensi destinati all' esercizio di specifiche responsabilità;
- 3 In applicazione dei commi precedenti si richiamano i criteri già approvati dalla delegazione trattante nella seduta del 3.12.2010 e recepiti con atto giuntale n. 235 del 9.12.2010;
- 4 L' indennità per specifiche responsabilità ha natura fissa e ricorrente;
- 5 L' importo dell' indennità è decurtato, come avviene per l' indennità delle posizioni organizzative, nel solo caso di assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso in applicazione dell' art. 71 comma 1 del D.L. 78/2008;



COMUNE DI FISCIANO

(PROVINCIA DI SALERNO)

- 6 In applicazione del D:Lgs 151/2001 (T.U. sulla maternità e paternità) l' indennità di cui al presente articolo non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità.
- 7 L' importo complessivo da destinare alla corresponsione delle specifiche responsabilità è di € 52.100,00 ;
- 8 I soli risparmi derivanti dall' applicazione dell' art. 71, comma 1, del D.L. 112/2008 rappresentano economie per l' Amministrazione;

Art. 13

Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

- 1 Per i dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità, nonché i compiti e le funzioni, così come individuati dall' art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL dell' 1.4.1999, integrato dall' art. 36 del CCNL del 22.01.2004, è prevista una indennità nella misura massima di € 300 annuali.
- 2 Le responsabilità, i compiti e le funzioni di cui al comma precedente sono quelli indicati nella seguente tabella:

Descrizione delle specifiche responsabilità, compiti e funzioni
a) Ufficiale di stato civile e anagrafe
b) Ufficiale elettorale
c) Responsabile di tributi
d) Addetto agli uffici relazioni col pubblico
e) Formatore professionale
f) Responsabile di archivi informatici
g) Ufficiale giudiziario
h) Responsabile di attività inerenti la protezione civile

- 3 Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un' indennità per specifiche responsabilità di cui al presente articolo, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l' indennità di valore economico più elevato;
- 4 L' importo dell' indennità è decurtato, come avviene per l' indennità delle posizioni organizzative, nel solo caso di assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso in applicazione dell' art. 71 comma 1 del D.L. 78/2008;
- 5 In applicazione del D:Lgs 151/2001 (T.U. sulla maternità e paternità) l' indennità di cui al presente articolo non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità.
- 6 Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono € 0;
- 7 I soli risparmi derivanti dall' applicazione dell' art. 71, comma 1, del D.L. 112/2008 rappresentano economie per l' Amministrazione;

Art. 14

Progressione economica orizzontale nell'ambito della categoria.

In applicazione dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, i criteri per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono i seguenti:

- a) Permanenza di almeno 24 mesi di servizio nella posizione economica raggiunta alla data del 31.12 dell' anno precedente alla selezione. Il criterio dei 24 mesi di servizio è da ritenersi valido anche nel caso in cui tale anzianità sia stata acquisita in altro ente del comparto. Nel caso di



COMUNE DI FISCIANO

(PROVINCIA DI SALERNO)

progressione verticale, cambiando l' inquadramento giuridico del dipendente, l' anzianità di servizio nella categoria è azzerata;

- b) Le progressioni economiche sono attribuite, in base ad un piano triennale, approvato dalla conferenza dei titolari di posizioni organizzativa, in modo selettivo, ad una quota annuale non superiore al 25% di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali, ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione della *performance* dell' Ente nonché delle risorse disponibili. Possono concorrere alle progressioni economiche i dipendenti collocati nelle prime due fasce di merito, di cui all' art. 17, che abbiano maturato i punteggi minimi indicati nei fattori di valutazione definiti dal sistema di valutazione. (Regolamento Performance);
- c) La progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all' interno della propria categoria, nell' ambito comunque della predetta quota annuale;
- d) La progressione economica si realizza nel rispetto degli specifici criteri analiticamente dettagliati dall' art. 5 del CCNL del 31.03.1999 per ogni categoria del personale;
- e) Le parti convengono che in applicazione al predetto art. 5 i criteri per l' effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono quelli previsti nell' allegato A del CCDI stipulato in data 1° luglio 2005;
- f) A parità di punteggio viene data la precedenza al dipendente con più anzianità di servizio nella posizione economica, nel caso di ulteriore parità al più anziano di età;
- g) Assenza di sanzioni disciplinari nell' ultimo triennio.

Per l' attuazione della progressione economica all' interno della categoria secondo la disciplina del presente articolo sono destinate con riferimento all' anno 2013 le seguenti risorse € 6.146,21;

In via prudenziale, si ritiene di assumere la posizione espressa dalla Corte dei Conti e dal Ministero dell' economia e delle finanze che stabilisce che le progressioni orizzontali producono nel triennio 2011 - 2013 effetti esclusivamente giuridici e non economici; Le relative risorse vanno rese da subito disponibili dal fondo per la contrattazione decentrata, anche se non determinano alcun vantaggio economico per i beneficiari. Esse saranno destinate al finanziamento del beneficio dal momento in cui lo stesso sarà erogato, dal 2014; Da subito non possono essere utilizzate dalla contrattazione, di conseguenza vanno acquisite al bilancio come economia.

Art. 15

Risorse destinate a compensare la performance organizzativa e individuale

- 1 Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono rappresentate da ciò che residua dall' applicazione dei precedenti articoli relativi al titolo VI°.
- 2 La disciplina contenuta nei seguenti commi costituisce l' applicazione del disposto dell' art. 4 comma 2, lettera b) del CCNL dell' 1.4.1999 relativo alla definizione dei criteri generali dei sistemi di incentivazione del personale, dei criteri generali delle metodologie di valutazione del personale e dei criteri di ripartizione delle risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.
- 3 La ripartizione avverrà secondo il vigente "Sistema di Misurazione e valutazione della Performance" (delibera di G.C. n. 120/2012);
- 4 I risparmi andranno ad integrare nell' anno successivo le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività per la quota derivante dall' applicazione dell' art. 71, comma 5, del D.L. 112/08, mentre costituiranno economie di bilancio per la quota derivante dall' applicazione dell' art. 71, comma 1, del D.L. 112/08.

Donella De Santis

[Signature]

[Signature]

[Signature]



COMUNE DI FISCIANO

(PROVINCIA DI SALERNO)

- 5 Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi per il corrente anno sono € 43.163,00;

Art. 16

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati di personale

- 1 La corresponsione di risorse che specifiche disposizioni di legge o atti normativi conseguenti destinano al personale dipendente al fine di incentivarne la prestazione possono avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi (art. 2, comma 3 del D.Lgs 165/2001) è quindi necessario che dette risorse siano previste nella costituzione del fondo di cui all' art. 3.
- 2 Qualora per l'erogazione di tali risorse in favore dei dipendenti sia prevista dalla normativa di riferimento l'individuazione, mediante contrattazione collettiva decentrata integrativa, dei criteri di attribuzione e non si sia ancora provveduto in tal senso, le parti convengono che tale disciplina trovi attuazione a seguito di un successivo contratto integrativo.

In applicazione delle specifiche disposizioni di legge di seguito riportate si prevede che:

- Le risorse destinate all'attuazione dell'art. 18, della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni (incentivi e spese per la progettazione di opere pubbliche) per l'anno corrente ammontano ad un totale di € 50.747,19;
 - Le risorse destinate all' incentivazione del personale dipendente per l' accertamento dell' evasione ICI è pari a € 11.101,34;
 - Le risorse destinate all' incentivazione del personale dipendente per il condono ammontano ad un totale di € 6.857,74;
 - Risorse destinati alla sicurezza urbana e stradale al potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni ai sensi del comma 5 bis dell' art. 208 del codice della strada è pari a € 10.058,00;
- 3 Per la disciplina delle risorse correlate a specifiche disposizioni di legge si rinvia ai vigenti regolamenti e/o criteri approvati.
- 4 Le somme relative alle prestazioni rese di cui al predetto art. 208 del codice della strada saranno liquidate in favore dei beneficiari solo ad avvenuta verifica degli incassi effettuati;

Art. 17

Risorse destinate ai messi notificatori in applicazione dell' art. 54 del CCNL del 14.09.2000

- 1 In applicazione dell' art. 54 del CCNL si prevede che una quota parte pari al 25% del rimborso delle spese di ogni notificazione di atti dell' amministrazione finanziaria sia destinata all' erogazione di incentivi a favore dei messi notificatori.
- 2 Ad ogni messo notificatore è destinata la quota percentuale in precedenza indicata in funzione delle notificazioni effettuate.
- 3 Le risorse previste per l' applicazione della presente disposizione sono pari per il corrente anno a € 229,95

Art. 18

Ripartizione del fondo destinato per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività a seguito del processo di depurazione

- 1 Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, detratte le risorse destinate al finanziamento dell' indennità di comparto, delle progressioni economiche



COMUNE DI FISCIANO

(PROVINCIA DI SALERNO)

nella categoria già effettuate e delle riclassificazioni previste dal CCNL del 31.03.1999 e dall' art. 31, comma 7, del CCNL del 14.09.2000 pari ad € 243.603,43 risulta, pertanto, per l' anno 2013 così ripartito:

Finalità del compenso	Risorse assegnate
Indennità di disagio	€ 2.900,00
Indennità maneggio valori	€ 1.300,00
Indennità di turno	€ 33.000,00
Indennità di rischio	€ 0
Indennità di reperibilità	€ 23.500,00
Indennità art. 24 c. 1 CCNL 14.9.2000	€ 2.500,00
Indennità specifiche responsabilità	€ 52.100,00
P.E.O. 2013	€ 6.146,21
Performance	€ 43.163,00
Progettazioni	€ 50.747,19
Ici	€ 11.101,34
Condono	€ 6.857,74
Art. 208	€ 10.058,00
Messi	€ 229,95

- 2 Gli eventuali risparmi derivanti dall' applicazione degli istituti di cui agli artt. da 6 a 13 verranno portati in aumento alle somme indicate al precedente art. 15 e finalizzati a compensare la performance organizzativa ed individuale, con esclusione dei risparmi derivanti dall' applicazione dell' art. 71, comma 1, del D.L. 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).
- 3 Le somme non utilizzate o non attribuite di cui all' art. 14, sono portate in aumento delle risorse dell' anno successivo in applicazione dell' art. 17, comma 5, del CCNL 1.04.1999, come integrato dall' art. 36, comma 1, del CCNL del 2004.
- 4 Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si applicano alle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultato.

TITOLO V° DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nei precedenti articoli 1 e 2.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

IL RESP. SERV. PERSONALE

PRESIDENTE

COMPONENTI

DELEGAZIONE DI PARTE SINDAGALE:
PER LA R.S.U.

I RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. TERRITORIALI

d'anno 2013, il giorno 20 del mese di dicembre, alle ore 11,00, previa convocazione del Presidente prot. n.º 1206/AT del 16/12/13, si è riunita la Delegazione Trattante.

Sono presenti:

Per la P.P.:

Il Presidente: D. ma Valeriana Landolfi;
 i componenti: Anna Maria Avesano

Per le OO.SS.:

- Della Rocca Vincenzo - CISL/FP
- Rizzolo Ciro - CIGL/FP

Per le RRSSUU:

- Fortunato Gusiuniello;
- Silvio Terraloro;
- Gaetano Pecorello;
- Domenico Sabbarese.

Le parti disautono e approvano i criteri di solitezza del getti al progetto di potenziamento servizi est. turni delle polizie municipale, anno 2013, dando atto che gli stessi riguardano esclusivamente

~~l'anno 2013~~, l'anno in corso.

Si passa alla discussione dell'ipotesi di C.C.D.I., anno 2013.

Le parti ripropongono la discussione in ordine al primo punto dell'ordine del giorno decidendo, ai fini della valutazione dell'efficienza relativa al progetto, di attenersi ai criteri già predisposti ed approvati dall'OIV.

Sul punto, interviene ed espone parere favorevole anche il Comandante delle P.R. dott.ssa Zucchi Landolfi.

Si riprende la discussione sul secondo punto dell'ordine del giorno. La parte sindacale presente ribatte che eventuali economie che si dovessero verificare si dovranno verificare ai fini di tutti i controllabili da verificare e consuntivo andranno ad implementare il fondo dei dipendenti dedicati alle performance; evidenziano nell'esercizio 2013, a

seguito di emozioni a realizzare
 vanno a loro economie legate
 alle specifiche responsabilità e
 altri istituti legati alle attività
 lavorative volte nel contem-
 po ritengono necessario richie-
 dere anche una verifica econ-
 omica del costo effettivo dell'in-
 demnità di comparto e PEO.
 Le organizzazioni sindacali, infine,
 ritengono che la parte pubblica
 in linea con i principi della
 spending review debba valutare
 l'opportunità di porre in campo spe-
 cifici piani triennali di raziona-
 lizzazione delle spese ex art. 16
 il quale permette la possibilità
 di implementare il fondo destinato
 alle performance per i dipendenti
 coinvolti per un chiaro vantaggio
 economico per l'ente sui risparmi
 come la dematerializzazione dei
 documenti, telefonia e interna-
 lizzazioni dei servizi con essi all'ente.

Le parti all'unanimità approvano
l'ipotesi di C.C.D.I. salario
accenno, anno 2013.

Il Presidente
[Signature]

Il Segretario/computante
Anelli - Anzo

Le R.S.O. e rappresentanze prov.

[Signature]
G. Anzo
Vignelli CSI/FP
G. Anzo
D. Anzo CSI/FP